

Il “danno da vacanza rovinata” riguarda soltanto Agenzie di Viaggi e Tour Operator (Cassazione civile sez. III, 19/10/2017, n.24607)

Il Fatto

L'Attore aveva acquistato da un concessionario un autoveicolo stipulando con la società venditrice un patto aggiuntivo, in virtù del quale la società si era obbligata a fornire all'acquirente un veicolo sostitutivo, in caso di guasto. Mentre si trovava in vacanza il veicolo si guastava, e l'Attore ne era rimasto privo durante il tempo programmato per trascorrere la vacanza. Inoltre, la Società venditrice non aveva adempiuto all'obbligo di mettere a disposizione una vettura sostitutiva.

L'Attore richiede il risarcimento non solo del danno patrimoniale (guasto all'auto, coperta da garanzia) ma anche del cd. “danno da vacanza rovinata”, non avendo egli potuto fruire del periodo di vacanza.

La Decisione della Corte

La Corte sostiene che la richiesta dell'Attore è infondata dal momento che il danno “non patrimoniale” (come quello “da vacanza rovinata”) nel nostro ordinamento è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge (art. 2059 c.c.). La perduta possibilità di godere appieno d'un periodo di vacanza rientra tra tali casi, ma solo quando la domanda di risarcimento sia proposta nei confronti "dell'organizzatore o del venditore" del pacchetto turistico (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 47, c.d. "codice del turismo").

Dunque, il danno di vacanza rovinata è risarcibile solo nel caso in cui l'impossibilità di godere della vacanza dipenda dall'inadempienza agli obblighi derivanti da un contratto di organizzazione e vendita di un pacchetto turistico.